

Pubblicato il 30/04/2018

N. 00490/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 78 del 2017, proposto da La Lucente S.p.A., Dussmann Service S.r.l., Societa' Cooperativa Fattorini Stazioni Porta Nuova e Porta Susa Siglabile "So.Co.Fat. - S.C.", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Carlo Merani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Carlo Merani in Torino, Galleria Enzo Tortora N. 21;

contro

Gruppo Torinese Trasporti Gtt S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Dealessi, con domicilio eletto presso lo studio di costei in Torino, corso Stati Uniti 62;

nei confronti

Consorzio Stabile G.I.S.A. Gestione Integrata Servizi Aziendali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Carlo Maria Tanzarella, Massimiliano Napoli, Massimo Occhiena, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Massimo Occhiena in Torino, via Alfonso Lamarmora, 6;

per l'annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari

- della determinazione del Presidente del Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. n. 322 del 14/12/2016, trasmessa via pec in data 16/12/16, con cui è stato definitivamente aggiudicato Consorzio Nazionale Servizi (rectius: Consorzio GISA) il lotto n. 4 della gara per l'affidamento del “Servizio di pulizia veicoli, locali ed aree, servizio movimentazione e rifornimento veicoli e servizi accessori presso i siti GTT - n. 6 lotti. Procedura ristretta - Settori speciali” (doc. 1 - provvedimento di aggiudicazione definitiva);
 - in parte qua, dei verbali di gara relativi alle sedute pubbliche e riservate nei quali sono state registrate le valutazioni positive delle offerte dei controinteressati;
 - dei verbali relativi alla valutazione dell'anomalia dell'offerta del Consorzio GISA, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad essi associati;
 - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato;
e per il risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gruppo Torinese Trasporti Gtt S.p.A. e di Consorzio Stabile G.I.S.A. Gestione Integrata Servizi Aziendali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con bando spedito per la pubblicazione in GUCE il 30 luglio 2015 il Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. (di seguito “GTT” o “stazione appaltante”) ha indetto una procedura ristretta ai sensi dell’art. 220 del d.lgs. n. 163/2006, suddivisa in 6 Lotti, per l’affidamento del “Servizio di pulizia veicoli, locali ed aree, servizio movimentazione e rifornimento veicoli e servizi accessori presso i siti GTT – n. 6 lotti. Procedura ristretta – Settori speciali”.

2. A seguito dell’invito hanno presentato domanda di partecipazione quattro operatori economici, tre dei quali sono stati invitati a presentare offerta:

- Il RTI composto da La Lucente S.p.a. – Dussmann Service S.r.l. – So.Co.Fat S.c. (per i lotti 1,2, 4, 5 e 6);
- Il Consorzio GISA (per i lotti 1, 3, 4, 5 e 6);
- Il Consorzio Nazionale Servizi (tutti i lotti)1.

3. All’esito della valutazione delle offerte la stazione appaltante ha formato le graduatorie provvisorie, che hanno visto vincitore il Consorzio Gisa nei lotti 3, 4 e 5, ed il Consorzio Nazionale Servizi nei lotti 1, 2 e 6.

4. Oggetto del presente giudizio è l’aggiudicazione del lotto 4, relativamente al quale la ricorrente si è classificata al secondo posto.

5. Ha premesso il Raggruppamento ricorrente che l'offerta del Consorzio aggiudicatario, risultata anomala, è stata sottoposta a verifica e che in tale sede esso ha fornito giustificativi contenenti dati contrastanti sui costi relativamente ai quali era stato richiesto di fornire chiarimenti, ivi compreso quello relativo agli oneri della sicurezza; avrebbe inoltre omesso di documentare le spese generali; per tale ragione la Commissione ha ritenuto di chiedere ulteriori giustificazioni, con le quali si è nuovamente contraddetto.

6. Pur non avendo avuto accesso agli atti di gara, il Raggruppamento La Lucente si è indotto ad impugnare l'aggiudicazione pronunciata per il lotto 4 a favore del Consorzio Gisa, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:

I) Violazione degli artt. 74, 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione del principio di immodificabilità dell'offerta. Carezza ed erroneità dell'istruttoria: la modificazione, nel corso della verifica di anomalia, dei costi già indicati nella offerta economica costituisce una inammissibile modificazione della offerta stessa.

II) Eccesso di potere per utilizzo distorto del criterio di scelta del concorrente ed irragionevolezza nell'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica: l'offerta tecnica del Raggruppamento ricorrente è stata valutata diversamente nel lotto 5 rispetto al lotto 6, ricevendo un punteggio inferiore; tale differenza di punteggio non si giustifica, tenuto conto del fatto che le prestazioni richieste dal Capitolato sono pressoché identiche nei vari lotti e che il Raggruppamento La Lucente ha presentato offerte sostanzialmente identiche, sia nella descrizione degli elementi valutati con il metodo del confronto a coppie, sia nella descrizione degli elementi valutati con criterio

matematico; l'operato della Commissione deve dunque ritenersi irragionevole;

III) In via subordinata: violazione dell'art. 286 del D.P.R. n. 207/2010, violazione dell'Allegato P, del D. Lgs. n. 163/2006, eccesso di potere per utilizzo distorto del metodo di calcolo del "confronto a coppie", eccesso di potere per difetto di motivazione, divieto di autoregolamentazione della Commissione di gara: la Commissione ha operato irragionevolmente, errando, nel non indicare, negli atti di gara, dei coefficienti per l'attribuzione di preferenza; l'assenza dell'indicazione dei coefficienti di preferenza ha fatto sì che la commissione si sia autoregolamentata, in ciò sostituendosi alla Stazione Appaltante, applicando per ogni lotto un coefficiente diverso; la lex di gara risulta quindi generica e come tale illegittima, lasciando alla Commissione una discrezionalità eccessivamente ampia.

7. La ricorrente ha ancora censurato il comportamento tenuto dalla Stazione Appaltante nella fase successiva alla aggiudicazione in relazione al fatto che, in riscontro alla istanza di accesso presentata dal Raggruppamento ricorrente il 3 gennaio 2017, la Stazione Appaltante ha reso ostensibile solo una parte della documentazione, ciò che sostanzialmente obbligava la ricorrente a proporre ricorso "al buio", o quasi; parte ricorrente, nell'evidenziare la illegittimità del comportamento del GTT, ha concluso chiedendo al Tribunale di ordinare alla Stazione Appaltante l'esibizione in forma integrale della documentazione richiesta.

8. Il Gruppo Torinese Trasporti si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. Dopo aver sottolineato, in fatto, la diversità dei vari lotti individuati dalla stazione appaltante, esso ha dedotto la

infondatezza del secondo motivo di ricorso in ragione della peculiarità dei singoli lotti e della necessità per la Commissione di valutare le offerte tecniche secondo le esigenze che ciascuno di essi presentava, in ragione delle quali le offerte tecniche avrebbero dovuto essere opportunamente modulate. Circa la doglianza relativa alla mancata previsione di un coefficiente per l'attribuzione delle preferenze nella valutazione dei criteri da effettuarsi secondo il criterio del confronto a coppie, il GTT ha rilevato che la lettera di invito richiamava l'allegato P, punto a.2, del D.P.R. 207/2010, che impartisce opportuna indicazione sulle modalità di applicazione di tale criterio: dunque nessuna carenza di regolamentazione si evidenzia nella *lex specialis* di gara, che probabilmente parte ricorrente non ha correttamente compreso. Sul primo motivo di ricorso GTT ha chiarito che le varie componenti di costo della offerta economica sono state indicate dal Consorzio GISA in questa ultima, come richiesto dalla modulistica, e l'ammontare totale di esse ha trovato conferma nelle prime giustificazioni: queste ultime, effettivamente, evidenziavano che, sebbene il totale dei costi dichiarati in sede di giustificazioni coincidesse con quello dichiarato nella offerta tecnica, alcuni costi parziali divergevano e per tale ragione la Stazione Appaltante ha ritenuto necessario chiedere ulteriori chiarimenti; il Consorzio GISA ha spiegato che la discrepanza era solo apparente ed era stata determinata da equivoci generati dalla composizione stessa della scheda All. 1B, la quale imponeva l'indicazione di unità di misura – come la “quantità complessiva ore di utilizzo” e il “costo orario” - che non potevano essere utilizzati per la corretta quantificazione di tutte le voci di costo: chiarito il problema il Consorzio GISA ha spiegato la quantificazione dei costi,

confermando per tutti le indicazioni già date nella offerta economica. Relativamente alla contestazione mossa da parte ricorrente circa la indicazione dei costi per “oneri proposta migliorativa”, il Consorzio GISA ha chiarito di aver inizialmente conteggiato tali costi quali spese generali sotto la voce “costi della proposta tecnica”, e con le giustificazioni del 28 giugno ha dunque provveduto a correggere opportunamente l'allegato 2, laddove tale voce di costo andava indicata come “oneri proposta migliorativa”, giustificando anche il relativo importo. GTT ha infine rilevato che il Consorzio aggiudicatario ha sin dall'inizio quantificato le spese generali in ragione del 4,23% del prezzo di aggiudicazione, mentre la quantificazione degli oneri della sicurezza, indicati nella offerta economica in E. 150,00 per addetto, corrisponde ed E. 450,00 per addetto sul triennio di durata del contratto, come specificato nelle giustificazioni. Secondo GTT, conclusivamente, non si ravvisa alcuna discrepanza tra i costi indicati nella offerta economica e quelli quantificati a seguito della richiesta di chiarimenti forniti dall'aggiudicatario nel corso del procedimento di verifica.

9. Anche il Consorzio GISA si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. Nel confermare che le discrepanze tra i costi dell'appalto registrate dalla Stazione Appaltante erano solo apparenti, l'aggiudicatario ha sottolineato che in realtà neppure la ricorrente ha argomentato la inadeguatezza dei costi esposti dal Consorzio GISA e quanto rilevato sul punto dalla Commissione, nella relazione che ha chiuso il procedimento di verifica, non è stato fatto oggetto di censura. Sul secondo motivo il Consorzio GISA ne ha dedotto la inammissibilità, per non aver parte ricorrente dimostrato il superamento della “prova di resistenza”, e la infondatezza, correlata

alle oggettive differenze dei lotti, che imponevano la presentazione di offerte tecniche diverse e, correlativamente, differenti valutazioni da parte della Commissione. Nessuna carenza di regolamentazione è ravvisabile nella legge di gara in relazione alla mancata determinazione dei coefficienti di attribuzione dei punteggi con il metodo del confronto a coppie, la cui disciplina è già compiutamente evincibile dagli allegati G e P al D.P.R. 207/2010, mentre la motivazione delle preferenze accordate dalla Commissione alle varie offerte tecniche è ravvisabile, per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, nel punteggio in sé.

10. Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2017 il Collegio ha accolto l'istanza della ricorrente volta ad acquisire gli atti componenti l'offerta tecnica del Consorzio aggiudicatario nonché le giustificazioni presentate a sostegno della medesima.

11. Con istanza depositata il 14 agosto 2017 la ricorrente ha instato per la concessione di misure cautelari monocratiche: detta istanza è stata respinta dal Presidente del Collegio con decreto del 16 agosto 2017.

12. Il ricorso è stato quindi chiamato alla pubblica udienza del 7 febbraio 2018, allorché, previo scambio di memorie e documenti, è stato introitato a decisione: esso è infondato e va respinto.

13. Relativamente al primo motivo il Collegio osserva preliminarmente che la scheda di presentazione della offerta economica richiedeva di esplicitare alcune componenti dei costi, da indicare come dati aggregati; dovevano poi essere compilati alcuni allegati, nei quali tali costi aggregati venivano indicati come dati scomposti, cioè come sommatoria del costo per unità di misura. Ora, è accaduto che la Commissione ha rilevato discrepanze tra alcuni

costi, indicati come dato aggregato, ed i relativi costi “scomposti” indicati negli allegati, ed ha quindi chiesto all’aggiudicatario, nel corso del procedimento di verifica della anomalia, di chiarire tali discrepanze.

13.1. Il Consorzio GISA ha fornito una spiegazione che appare al Collegio convincente.

13.1.1. Quanto ai costi per attrezzature e macchinari, l’aggiudicatario ha indicato nella scheda offerta economica E. 180.000,00 quale costo complessivo per macchinari ed E. 45.000,00 per costo complessivo attrezzature: in tutto E. 225.000,00. Ha inoltre indicato, nella scheda medesima, E. 42.000,00 per costo complessivo di materiali. Nell’allegato 1 alla scheda l’aggiudicatario ha scorporato una parte del costo per macchinari a attrezzature, che da E. 225.000,00 risulta di E. 184.527,50; nell’allegato 2, invece, la voce “costo per materiali” risulta lievitata ad E. 82.425,50. Sottraendo a questo ultimo dato il “costo per materiali” indicato nella scheda offerta economica – pari ad E. 42.000,00 – si ottiene una differenza di E. 40.425,50, la quale sommata al “costo per macchinari ed attrezzature” indicato nell’allegato 1 dà un importo di E. 224.953,00, che differisce di soli 7 euro dal dato globale inizialmente indicato quale costo per macchinari ed attrezzature.

13.1.2. La Commissione ha inoltre richiesto alla ricorrente di quantificare e giustificare gli “oneri proposta migliorativa”: l’aggiudicatario con le prime giustificazioni ha prodotto una relazione in cui ha quantificato in complessivi E. 45.000,00 i “costi della offerta tecnica”, provvedendo poi a riportare tale dato nell’allegato 1, “scheda analisi generale”, nell’allegato 1E, “scheda proposta tecnica” e nell’allegato 2 “spese generali e utili”. Sul punto la Commissione ha

chiesto una seconda giustificazione, rilevando che l'aggiudicatario aveva ommesso di indicare tali costi nell'allegato 2 "oneri proposta migliorativa". L'aggiudicatario ha confermato il dato, producendo nuovamente l'allegato 2 compilato anche alla voce "oneri proposta migliorativa" con l'indicazione di un costo di E. 45.000,00, spiegando di non aver compreso che la voce "oneri proposta migliorativa" si riferiva al costo della offerta tecnica. Tenuto conto del fatto che le locuzioni "offerta tecnica" e "oneri proposta migliorativa" possono essere effettivamente interpretate con significato differente, il Collegio ritiene giustificabile il fatto che tale costo non sia stato indicato, già nelle prime giustificazioni, come "oneri proposta migliorativa"; peraltro tale voce di costo non doveva essere esplicitata nella "scheda offerta tecnica" ed il relativo importo è stato correttamente conteggiato tra le "spese generali", di guisa che sul punto non si ravvisano indici di inattendibilità della offerta dell'aggiudicatario, che ha anche provveduto a documentare il costo indicato.

13.1.3. Ha rilevato parte ricorrente, ancora, che la Commissione ha inizialmente chiesto all'aggiudicatario di dimostrare i costi generali e di fornire indicazione sui costi della sicurezza, che sono state indicate solo nelle prime giustificazioni. In effetti in queste ultime i costi generali sono stati quantificati in E. 141.000,00, ed i costi della sicurezza, questi pari ad E. 26.100,00 per il triennio per 58 impiegati: ovvero 150 euro x 58 impiegati x tre annualità, ovvero, più semplicemente 450 euro x 58 dipendenti. Il dato è stato indicato chiaramente, ed è sempre pari ad E. 26.100,00 sul triennio di esecuzione dell'appalto.

13.2. E' dunque confermato che le discrepanze rilevate in prima battuta dalla Commissione, nella offerta economica presentata dal Consorzio aggiudicatario, erano solo apparenti e che il Consorzio GISA non ha, in sede di verifica della anomalia, compiuto alcuna operazione di "finanza creativa". Il Raggruppamento ricorrente, dal canto suo, non ha offerto alcun elemento concreto idoneo ad inficiare la attendibilità dei costi indicati dall'aggiudicatario. Il primo motivo di ricorso va dunque, decisamente, respinto.

14. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce irragionevolezza dell'operato della Commissione che ha attribuito alla offerta tecnica presentata dal Raggruppamento La Lucente punteggi differenti nei lotti 4, 5 e 6 pur essendo le offerte tecniche sostanzialmente identiche.

Sul punto coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Consorzio GISA, non avendo il Raggruppamento ricorrente neppure provato a dimostrare che ad esso spettava un punteggio tale da comportare un sovvertimento della graduatoria.

14.1. Peraltro è evidente che: a) la eventuale macroscopica irragionevolezza dei punteggi attribuiti dalla Commissione, nella valutazione della offerta tecnica presentata dalla ricorrente nei vari lotti, non può essere apprezzata prescindendo dalle valutazioni che la medesima Commissione ha effettuato sulle altre offerte tecniche presentate nei vari lotti: ma su esse parte ricorrente nulla ha dedotto; b) ammesso che le offerte tecniche presentate dal ricorrente nei vari lotti fossero effettivamente identiche, l'operato della Commissione, che le ha valutate diversamente, può spiegarsi facilmente con la differenza tra i lotti, che comunque sia pur minimamente deve esserci, e con la conseguente necessità di valutare le offerte secondo

la loro capacità di rispondere alle singole esigenze dei lotti; c) come infra si vedrà, proprio l'applicazione del metodo del "confronto a coppie" può essere all'origine dei differenti punteggi attribuiti alla offerta tecnica presentata dal Raggruppamento La Lucente nei vari lotti.

14.2. Anche il secondo motivo di censura va dunque respinto.

15. Con il terzo ed ultimo motivo di gravame parte ricorrente deduce che la Commissione ha erroneamente applicato il criterio valutativo c.d. del confronto a coppie, laddove previsto dalla *lex specialis*, individuando autonomamente i coefficienti di attribuzione del punteggio; in subordine parte ricorrente deduce l'illegittimità della stessa *lex specialis* per aver mancato di regolamentare tale aspetto.

15.1. La censura è infondata: la *lex specialis* sul punto fa espresso rinvio agli allegati G e P al D.P.R. 207/2010, dai quali si evince compiutamente il metodo di applicazione di tale criterio, il quale in sintesi comporta che la commissione effettui le seguenti operazioni:

- ciascun elemento qualitativo dell'offerta deve essere valutato all'interno di una tabella triangolare nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e con l'indicazione per ogni coppia, da parte di ciascun componente il seggio di gara, dell'elemento preferito, all'uopo attribuendo un punteggio, in una scala crescente da 1 a 6, che esprime il livello di preferenza di volta in volta accordata.

- quindi, relativamente a ciascun elemento valutativo, si sommano i punteggi assegnati da ognuno dei commissari alle varie offerte: il punteggio più alto viene parametrato ad 1, tutti quelli successivi, inferiori, vengono parametrati al più alto, ottenendo così i coefficienti definitivi;

- il punteggio massimo previsto dalla *lex specialis* per ogni elemento valutativo viene quindi moltiplicato per tali coefficienti, ricavandosi così il punteggio finale da assegnare a ciascun elemento valutativo di ognuna delle offerte tecniche.

- nel caso di specie, ad esempio, per l'elemento di valutazione "completezza della attività formativa", per il quale era prevista la attribuzione di 2 punti al massimo, nel confronto tra l'offerta del Raggruppamento La Lucente e quella del Consorzio GISA ognuno dei commissari ha attribuito a ciascuna 1 punto, segno di parità di preferenza; nel confronto tra l'offerta del ricorrente e quella del Consorzio Nazionale Servizi, invece, il Commissario n. 3 ha attribuito 0 punti alla offerta del ricorrente e 2 a quella del CNS; lo stesso è accaduto nel confronto tra l'offerta del Consorzio GISA e l'offerta del CNS. Sommati tutti i punti così assegnati ai tre partecipanti il CNS ha riportato, per tale specifico criterio, 8 punti, e gli altri due 5 punti. Al CNS è stato quindi assegnato il punteggio massimo assegnato dalla lettera di invito per questo specifico criterio (cioè 2 punti), mentre a La Lucente e a Consorzio GISA sono stati assegnati 1,25 punti, perché i 5 punti da essi ottenuti a seguito del confronto a coppie dovevano essere parametrati a 1 (cfr. doc. 10 di parte ricorrente, lotto 4).

15.2. Come si diceva, la lettera di invito ha rinviato all'allegato P, punto a.2) del D.P.R. 207/2010 per ricavare i coefficienti necessari ad attribuire i punteggi massimi previsti per molti dei criteri o sottocriteri di valutazione delle varie offerte: la Commissione, quindi, non ha determinato arbitrariamente i coefficienti, ma li ha ricavati, in ossequio a quanto previsto dalla lettera di invito, in esito al confronto a coppie tra le tre offerte tecniche pervenute, e non consta

che nel fare ciò essa abbia commesso degli errori. La lettera di invito, correlativamente, non aveva alcuna necessità di indicare i coefficienti per la attribuzione dei vari punteggi, perché il semplice rinvio al metodo del confronto a coppie, del tipo previsto nell'allegato P, punto a.2), del D.P.R. 207/2010, era già di per sé sufficiente ad indicare come i coefficienti dovessero essere determinati.

15.3. A conclusione della disamina della censura il Collegio rileva che il metodo del confronto a coppie lascia alla commissione un margine di discrezionalità, in particolare laddove chiama ciascun commissario ad esprimere la preferenza tra le varie offerte considerate a coppie e ad esprimere il grado di preferenza: ciò tuttavia deve considerarsi fisiologico, nel senso che è naturale che negli appalti da aggiudicare secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione eserciti una discrezionalità. Vale inoltre la pena ricordare che il Consiglio di Stato si è pronunciato con la sentenza del 24 ottobre 2016, n. 4415 in merito al corretto utilizzo del metodo del confronto a coppie, ribadendo che i coefficienti numerici ricavati in esito al confronto a coppie non richiedono ulteriore motivazione, perché *“per espressa previsione delle linee guida di cui all'allegato G del Regolamento recato dal dpr n.207 del 2010, al punteggio di ciascun commissario di gara corrisponde un giudizio di preferenza variamente graduato espresso in forma lessicale che, sommato a quello degli altri commissari, esprime la preferenza della commissione sull'offerta di ciascun concorrente e che vale come motivazione del punteggio finale da essa attribuito”*.

16. Va conclusivamente respinta la domanda formulata in ricorso tendente all'annullamento della aggiudicazione ed al subentro del Raggruppamento La Lucente nel contratto. Va parimenti respinta la

domanda risarcitoria, essendo stata acclarata la legittimità della aggiudicazione pronunciata a favore del Consorzio GISA.

17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in E.2.000,00 (Euro duemila), in favore di ciascuna delle controparti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nelle camere di consiglio dei giorni 7 febbraio 2018, 21 febbraio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Ravasio

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO